



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____.

IL RESPONSABILE

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

Cat. 7 Classe 7.01 F. 2/2013

AREA 5° Servizi Tecnici e Cimiteriali.

DETERMINAZIONE

n. 97 del 15/05/ 2013

Visato:
per la regolarità del procedimento di spesa
645/13
Dir. Generale

OGGETTO: Contratto di Leasing (Autocarro IVECO Daily 35C11 targato EL796RH) – Determinazioni in ordine alle modalità di pagamento dei canoni, delle spese e bolli contrattuali.

In data 15/05/2013 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Servizio e Istruttore del presente provvedimento: geom. Michele DI DIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Pasquale DALO'

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000 (e successive modifiche ed integrazioni), regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 03/11/2012, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012.
- dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30 giugno 2013, giusta legge di stabilità n. 228/2012 e che, quindi in base all'art. 163 Comma 3, TUEL del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, gli Enti locali possono effettuare, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Richiamata la determina della IV° Area n. 77 del 16/02/2012 (Racc. Gen. 230/2012) ad oggetto: *“Acquisto autocarro IVEO Daily 35C11 – Approvazione contratto di leasing da stipulare con UNICREDIT S.p.A.”*

Richiamato il contratto di locazione finanziaria n. VL 1355747 stipulato in data 22/02/2012 tra “Concedente” UNICREDIT Leasing S.p.A. e “Utilizzatore” Comune di Castellaneta, dal quale in sintesi risulta:

- Costo base del bene € 44.715,00 (identico a quello di aggiudicazione) + Iva 21% = € 54.105,15;
- Durata della locazione finanziaria mesi 42 da pagamento fornitore;
- 1° Rata € 1.240,00 + spese istruttorie € 300,00 + Iva 21% € 323,40 = € 1.863,40 da versare alla firma del contratto;
- Canoni successivi n. 41 di € 1.240,00 + 4.50 = € 1.244,50 + Iva 21% = € 1.505,84 x un totale di € 61.739,44 + 1° rata di € 1.863,40 = **€ 63.602,84**;
- Riscatto finale 1% + spese fine locazione + trascrizione di proprietà.

Richiamata la determina n. 405 del 31/12/2012 ad oggetto *“Contratto di leasing (autocarro IVECO Daily 35C11) - stipulato con UNICREDIT LEASING S.p.A. – Integrazione impegno spesa per pagamenti imposte e bolli” con la quale si dispone:*

- Di procedere a rettificare l'importo della rata mensile da € 1.055,84 ad **€ 1.505,85**.
- **Di corrispondere al Concedente tutte le spese di cui ai punti 9) e 10) delle condizioni generali di vendita riportate nel contratto stipulato in data 22/02/2012 n. VL 1355747 al momento in cui vengono richieste in fatturazione come per legge.**
- Di procedere alla liquidazione delle predette spese facendo espresso riferimento al presente provvedimento imputando la relativa spesa capitolo 1 intervento 1010504 *“Leasing per acquisto autocarro”* del bilancio 2012.
- Di impegnare preventivamente la somma di € 584,04 sul predetto capitolo 1 intervento 1010504 *“Leasing per acquisto autocarro”* del bilancio 2012 ;

Verificato che sul relativo capitolo 1 intervento 1010504 *“Leasing per acquisto autocarro”* del bilancio 2012 sono stati assunti i relativi impegni di spesa (n. 266/2012 con determina n. 77/2012, n. 1728/12 con determina n. 405/2012);

Considerato:

- che si è proceduti all'acquisto dell'autocarro per precisa volontà del Consiglio Comunale le cui somme sono state inserite regolarmente nei bilanci di previsione degli anni scorsi e nei relativi PEG;
- per sgomberare il campo da ogni dubbio in ordine ai pagamenti dei canoni, delle spese e dei bolli si assume il presente atto.

Visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con D.C.C. n. 04 del 16.01.2013,

Visto Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia DCC n. 57 del 30/12/2009;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

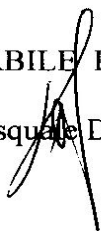
CIG: 2912981BF4

D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare per l'anno 2013 la somma di € 16.000,00 su capitolo 1 intervento 1010504 "*Leasing per acquisto autocarro*", dando atto:
 - che per il pagamento dei dodici canoni, delle spese e dei bolli relativi all'anno 2013 occorrono complessivamente circa € 18.700,00 per la residua somma di € 2.700,00 sarà prevista nel redigendo bilancio di previsione 2013 e **nel relativo pluriennale** previo impinguamento dello stesso capitolo.
 - che sul relativo capitolo 1 intervento 1010504 "*Leasing per acquisto autocarro*" per l'anno 2012 sono stati assunti i relativi impegni di spesa (n. 266/2012 con determina n. 77/2012, n. 1728/12 con determina n. 405/2012);
 - che il servizio Ragioneria provvederà a riportare le occorrenti somme per onorare il contratto di leasing suddetto fino alla sua conclusione prevista per giugno 2016 nei successivi Bilanci annuali di previsione e Bilanci di previsione pluriennali così come nel dettaglio riportate nella determina n. 77/2013.
- 2) Di procedere al pagamento delle seguenti fatture ad oggi insolute:
 - Fatt. n. 3014450 del 4/01/2013 di Euro 1.505,85 scaduta il 01 Febbraio 2013;
 - Fatt. n. 3155659 del 1/02/2013 di Euro 1.505,85 scaduta il 01 Marzo 2013;
 - Fatt. n. 3275508 del 28/02/2013 di Euro 38,15 scaduta il 15 marzo 2013 (tassa di proprietà - Bollo);
 - Fatt. n. 3295156 del 01/03/2013 di Euro 1.505,85 scaduta il 01 Aprile 2013;
 - Fatt. n. 3431950 del 01/04/2013 di Euro 1.505,85 scaduta il 01 Maggio 2013;per complessive € **6061,55**; Dando atto: che la spesa viene imputata sul capitolo 1 intervento 1010504 "*Leasing per acquisto autocarro*" del bilancio redigendo 2013, che tutte le fatture emesse fino a dicembre 2012 sono tutte regolarmente pagate.
- 3) Di dare atto che le prossime fatture inerenti canoni, spese e bolli che saranno emesse dalla Ditta Cedente Unicredit Leasing S.p.A. in esecuzione del contratto di locazione finanziaria n. VL 1355747 stipulato in data 22/02/2012 saranno pagate dal servizio di Ragioneria previa acquisizione del solo visto favorevole del Capo Servizio Manutenzioni **facendo espresso riferimento al presente atto.**
- 4) Dare atto che alla presente determina si allega copia contratto di locazione finanziaria n. VL 1355747 stipulato con la Soc. UNICREDIT Leasing S.p.A. composto da n. 2 pagine e n. 6 allegati per un totale di n. 11 pagine.

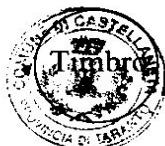
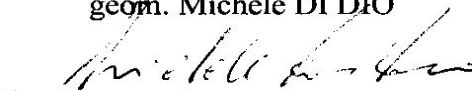
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale DALO'



L'Istruttore del Provvedimento

geom. Michele DI DIO



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

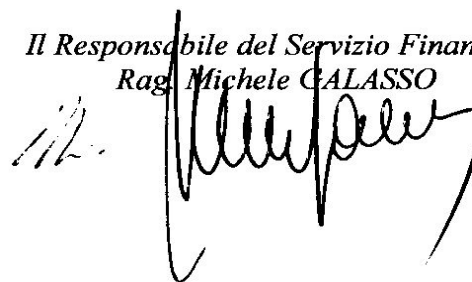
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li _____.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Michele CALASSO



1 AGO. 2012

18376



Direzione
Viale Bianca Maria, 4 - 20129 Milano
Tel. 02.5568.1 - Fax: 02.5568.300
Internet: www.unicreditleasing.eu - E-mail: info@unicreditleasing.eu

Sede Sociale
Via Rizzoli, 5 - 40138 Bologna
Cap. Soc. 410.131.062,00
P.IVA: 04170380374

C.F. e Reg. Imprese di Bologna n° 08648050015
Albo Spec. Int. Fin. 19319
Albo Gruppi Bancari n° 2008.1

Socio fondatore: IF IN
ASSUR

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA n. VL 1355747 CONDIZIONI PARTICOLARI

con allegati n° 2

CONCEDENTE:

UNICREDIT LEASING S.P.A. (intermediario finanziario)

Sede Legale: Via Rivani, 5 - 40138 Bologna (BO)

Direzione Generale e Sede Amministrativa: Viale Bianca Maria, 4 - 20129 Milano (MI) Tel. 02.5568.1 - Fax: 02.5568.300

Sito internet: www.unicreditleasing.eu

Indirizzo di posta elettronica: info@unicreditleasing.eu

P. IVA 04170380374 - C.F. e Reg. Imprese di Bologna n. 03648050015

Iscrizione all'Albo Generale degli Intermediari Finanziari tenuto dall'Unità di Informazione Finanziaria con il n. 17153, nonché all'Albo Speciale degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia con il n. 19319, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1

UTILIZZATORE:

COMUNE DI CASTELLANETA

con sede in PIAZZA PRINCIPE DINAPOLI 74010 CASTELLANETA (TA)

capitale sociale

registro imprese di

al numero NO-PREV

codice fiscale 80012250736

partiva Iva 00926400730

in persona di:

- CAFORIO ALDO

che dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di agire in nome e per conto dell'utilizzatore le cui complete generalità sono quelle sopra riportate

BENE:

- N. 1 "IVECO DAILY 35C11" PASSO 3000, EURO 5, SOSPENSIONI ANT. MEC TOR, BIANCO, CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE MISURE DI MASSIMA 3000X2100X400H, PIANALE IN LAMIERA LISCIA, PARACABINA ALTEZZA GRÙ, KIT SPONDE IN ALLUMINIO H400 APRIBILI TRILATERALE, PIANTE ANTERI ORI E POSTERIORI H400 SFILABILI, KIT GANCI FERMA CARICHI, KIT VERRI CELLO, PARAFANGHI COMPLETI DI STAFFE, CASSETTA PORTA ATTREZZI, TANC A LAVAMANI, KIT LUCI INGOMBRO, PORTARUOTA, POMPA E PRESA DI FORZA, GRÙ RETROCABINA MASSIMO SBRACCIO 6,33 MT CIRCA, ANGOLO DI ROTAZION E 360°, CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO KG 825 A MT 3,5.

Telaio: ZCFC3571705904054 Targa:

Costo base di Euro 44.715,00 + Iva

FORNITORE:

COS.ECO. COSTRUZIONI ECOLOGICHE E S.R.L.

con sede in S.S.96 KM.95 C.DA MELLITTO

70025 GRUMO APPULA (BA)

codice fiscale 00503100778

partiva Iva 05172820721

Condizioni di pagamento al fornitore:

- Euro 54.105,15 Iva compresa a 1 giorno da presentazione, in filiale o Direzione Generale, di tutti i seguenti documenti FATTURA IN "2 ESEMPLARI", COPIA CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE, COPIA MAN. TECNICO LINGUA ITALIANA CE
- Data di consegna prevista da parte del fornitore: 30 GIORNI DATA ORDINE

Costo base complessivo di Euro 44.715,00 + Iva

DATI DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

- Durata della locazione finanziaria: mesi 42 da Pagamento Fornitore
- Corrispettivo:
- canone alla firma del presente atto Euro 1.240,00 oltre IVA (laddove dovuta) a valere come primo canone del contratto di leasing, con imputazione anticipata e per scadenza al primo giorno di decorrenza contrattuale (giorno di consegna del veicolo dal Fornitore all'Utilizzatore ovvero, se precedente, giorno in cui il Concedente provvede al pagamento del prezzo d'acquisto a favore del Fornitore)

UniCredit Leasing S.p.A.

UTILIZZATORE
(firma e firma)
20/2/012

(segue)

- n. 41 Canoni invariabili consecutivi con periodicità mensile di Euro 1.240,00 oltre IVA (laddove dovuta), il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 del mese successivo a quello di decorrenza contrattuale (se avvenuta nei giorni 1-15), ovvero il giorno 16 del mese successivo a quello di decorrenza contrattuale (se avvenuta nei giorni 16-31), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del concedente.

- **Corrispettivo globale:** Euro 52.080,00 oltre IVA (laddove dovuta)
- **Variabilità dei canoni:** canoni invariabili
- **Prezzo di eventuale acquisto finale:** Euro 447,15 oltre IVA (laddove dovuta)
- **Tasso leasing:** pari al 9,660%
- **Assicurazione:** a cura dell'Utilizzatore
- **Tassi per il calcolo del canone di prelocazione:**
 - a fronte degli esborsi sostenuti dal concedente: EURIBOR 3 MESI (DIV. 365) man mano in vigore dal momento del pagamento alla decorrenza + 4,000 punti
- **Tasso d'interesse convenzionale di mora:** Euribor 3 mesi in vigore durante il periodo di mora maggiorato di 9 punti percentuali
- **Tasso di riferimento per l'attualizzazione:** pari al 1,045%
- **Commissioni per operazioni e servizi:** come da allegato al presente contratto denominato "commissioni applicabili per operazioni e servizi accessori"

UniCredit Leasing S.p.A.

L'UTILIZZATORE

(timbro e firma)

PARISIANI 20/2/2012

ALLEGATO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA n. VL 1355747

allegato n. 1

Ai sensi e con gli effetti di cui alla clausola 9 delle condizioni generali di contratto, il Concedente e l'Utilizzatore con il presente allegato sottoscrivono, per approvazione e reciproca conferma, l'elenco delle operazioni e dei servizi accessori in relazione ai quali il Concedente avrà facoltà di richiedere, e l'Utilizzatore l'obbligo di corrispondere, commissioni; la misura delle commissioni dovute dall'Utilizzatore è quella indicata a fianco di ogni operazione o servizio.

COMMISSIONI E SPESE MASSIME APPLICABILI PER OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI

Stipula del contratto	Importo in Euro	Ulteriori dettagli
Istruttoria standard	€ 300,00	
Istruttoria extra per formulare oltre il primo	€ 50,00	
Copia completa contratto ante stipula	€ 250,00	Copia completa contratto ante stipula
Gestione del rapporto	Importo in Euro	Ulteriori dettagli
Incaso canone	€ 4,50	
Registrazione contratto	€ 50,00	
Spese chiusura contratto (ordinario)	€ 180,00	
Trasferimento proprietà - fine locazione	€ 412,00	
Emissione copie conformi fatture	€ 10,00	
Copia documento contrattuale	€ 30,00	
Estratto conto	€ 12,00	
Dichiarazione del legittimario se procura rilasciata	€ 90,00	
Rilascio dichiarazioni liberatorie	€ 35,00	
Variazione amministrativa s/o contrattuale	€ 265,00	
Variazione anagrafica	€ 35,00	
Variazione domiciliazione R.I.D.	€ 20,00	
Aggiornamento Libretto di Circolazione	€ 54,00	
Aggiornamento CDP	€ 168,00	
Gestione subentro	€ 360,00	
Gestione sinistro	€ 315,00	
Conteggi estimazione anticipata	€ 25,00	
Assistenza e rappresentanza giudiziale per cause lo nell'interesse del cliente	€ 300,00	
Gestione canone insoluto	€ 25,00	
Incaso importo insoluto (15%) - minimo:	€ 105,00	
Recupero tasse e imposte	€ 25,00	
Contravvenzione e sanzione	€ 25,00	
Irregolarità bolli (20% del contestato)	€ 0,00	
Sublocazione bene	€ 200,00	
Liquidazione contributo agevolativo per erogazione	€ 13,00	
Gestione garanzia reale	€ 50,00	
COMUNICAZIONE AI FINI IRAP	€ 15,00	
COMUNICAZIONE PER NOTA INTEGRATIVA	€ 15,00	
Risposta ai Vostri revisioni contabili	€ 25,00	
Comunicazioni periodiche Trasparenza via posta	€ 1,10	
Ottimizzazione rimborso bollo	€ 20,00	
Servizio pagamento bollo targato leggero (se dovuto)	€ 15,00	
Costi per servizi e accessori	Importo in Euro	Ulteriori dettagli
Revoca copertura assicurativa convenzione	€ 150,00	

Tutti gli importi di cui sopra devono intendersi al netto di eventuali anticipazioni, spese, imposte, tasse e compensi professionali che il Concedente avesse a corrispondere a terzi, e che dovranno essere rimborsati dall'Utilizzatore.

Tutti gli importi di cui sopra, in caso di addebito, verranno maggiorati dell'I.V.A. secondo l'aliquota vigente al momento dell'emissione della relativa fattura.

L'Utilizzatore dovrà provvedere al pagamento delle commissioni, oltre all'I.V.A. e ad ogni altro onere eventualmente dovuto, a semplice richiesta scritta del Concedente ovvero a seguito della relativa fatturazione.

Il presente allegato andrà a costituire parte integrante e sostanziale del contratto di locazione finanziaria stipulato in data odierna e richiamato a margine.

UniCredit Leasing S.p.A.

L'UTILIZZATORE

(timbro e firma)

ALLEGATO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA n. VL 1355747

Con la presente scrittura privata, che andrà a costituire parte integrante e sostanziale del contratto indicato a margine (di seguito: il "Contratto") stipulato in data odierna, tra il Concedente (ovvero il "Locatore", nel caso in cui il Contratto sia di leasing operativo), ed il sottoscritto cliente meglio identificato nelle Condizioni particolari del Contratto (di seguito: il "Cliente", anche definito "Utilizzatore", nel caso in cui il Contratto sia di locazione finanziaria, oppure Conduttore, nel caso in cui il Contratto sia di leasing operativo),

premessi che:

- la clausola delle Condizioni generali del Contratto che regola la decorrenza e la durata prevede che il Contratto stesso decorrerà dal giorno della consegna del veicolo, in caso di leasing, oppure dal giorno dell'erogazione dell'importo del finanziamento da parte del Concedente, in caso di finanziamento;
- in caso di leasing, tale data coinciderà, in linea di massima, con l'esborso del Concedente nei confronti fornitore del veicolo;
- in tutti i casi, ivi incluso quello del finanziamento, tale data coinciderà con il momento in cui il Concedente si approvvigionerà sui mercati finanziari delle somme necessarie per l'erogazione;
- il corrispettivo indicato nelle Condizioni particolari del Contratto, da intendersi quale somma dei canoni di leasing ovvero delle rate di rimborso in caso di finanziamento, è stato determinato, di comune accordo fra le parti, in funzione dell'IRS puntuale corrispondente alla durata del Contratto, rilevato nella misura del 1,471% (di seguito: il "Primo Tasso Rilevato") - moltiplicato per 365 (trecentosessantacinque) e diviso per 360 (trecentosessanta) - (di seguito: il "Primo Tasso Rilevato e Rettificato");
- il Cliente ha optato per la invariabilità del corrispettivo che, quindi, rimarrà indifferente al successivo andamento del costo del denaro;
- tale circostanza potrebbe rendere eccessivamente onerosa la prestazione di una delle parti se la decorrenza del Contratto si verificasse dopo significative variazioni del valore dell'IRS;

tanto premesso e da ritenersi come parte integrante e sostanziale della presente scrittura,

si dichiara e conviene quanto segue:

- Contestualmente alla decorrenza del Contratto il Concedente rileverà, dal quotidiano economico MF Mercati Finanziari ovvero, in caso di cessazione della sua pubblicazione, da altro equivalente, il valore dell'IRS puntuale corrispondente alla durata del Contratto per valuta del giorno della sua decorrenza (di seguito: il "Secondo Tasso Rilevato"); tale rilevazione verrà effettuata al fine di constatare l'eventuale differenza (di seguito: "lo Scostamento") fra il valore del Secondo Tasso Rilevato - moltiplicato per 365 (trecentosessantacinque) e diviso per 360 (trecentosessanta) - (di seguito: il "Secondo Tasso Rilevato e Rettificato") ed il valore del Primo Tasso Rilevato e Rettificato.
- Qualora il Concedente constatasse che non vi è stato alcuno Scostamento o comunque che lo Scostamento, in valore assoluto, è stato inferiore a un trentaduesimo di punto (0,031%), il corrispettivo del Contratto resterà definitivamente fissato nella misura stabilita nelle Condizioni particolari del Contratto stesso; in caso di leasing, viene fatto salvo il disposto di cui all'articolo 7 (Adeguamento del corrispettivo) delle Condizioni generali del Contratto per l'ipotesi in cui fosse il prezzo di acquisto dei beni a subire variazioni.
- Qualora lo Scostamento, in valore assoluto, fosse pari o superiore a un trentaduesimo di punto (0,031%), il Concedente provvederà a ricalcolare l'ammontare unitario di ciascun canone o rata periodica, escluso quindi il canone o la rata alla firma, in funzione dello Scostamento, come stabilito al successivo articolo 4.
- Ai fini del calcolo del nuovo ammontare unitario di ciascun canone o rata periodica, lo Scostamento verrà ridotto in trentaduesimi di punto percentuale, con arrotondamento senza decimali a quello superiore; ogni trentaduesimo di punto (0,031%) di Scostamento determinerà una variazione dell'ammontare unitario di ciascun canone periodico pari ad euro 0,65.
- Effettuato il calcolo del nuovo ammontare unitario di ciascun canone o rata periodica come stabilito al precedente articolo 4, il Concedente lo comunicherà per iscritto al Cliente, fermo restando che tale obbligo potrà ritenersi assolto anche con la mera fatturazione dell'ammontare aggiornato; in caso di leasing, viene fatto salvo il disposto dell'articolo 7 (Adeguamento del corrispettivo) delle Condizioni generali del Contratto, per l'ipotesi in cui fosse anche il prezzo di acquisto del veicolo a subire variazioni.
- Per tutto quanto qui non espressamente convenuto o modificato, rimangono valide ed efficaci le pattuizioni contenute nelle Condizioni generali e particolari del Contratto e negli altri allegati.

IL CONCEDENTE

(timbro e firma)

IL CLIENTE

(timbro e firma)

ALLEGATO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA n. VL 1355747

tra

UNICREDIT LEASING S.P.A. (intermediario finanziario)

Sede Legale: Via Rivani, 5 - 40138 Bologna (BO)

Direzione Generale e Sede Amministrativa: Viale Bianca Maria, 4 - 20129 Milano (MI) Tel. 02.5568.1 - Fax: 02.5568.300

Sito internet: www.unicreditleasing.eu

Indirizzo di posta elettronica: info@unicreditleasing.eu

P. IVA 04170380374 - C.F. e Reg. Imprese di Bologna n. 03648050015

Iscrizione all'Albo Generale degli Intermediari Finanziari tenuto dall'Unità di Informazione Finanziaria con il n. 17153, nonché all'Albo Speciale degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia con il n. 19319, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1

e

COMUNE DI CASTELLANETA

con sede in PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 74010 CASTELLANETA (TA)

capitale sociale

registro imprese di

al numero NO-PREV

codice fiscale 80012250736

partiva Iva 00926400730

(qui di seguito denominata l'Utilizzatore)

"TASSA DI POSSESSO (BOLLO)"

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 10 delle Condizioni Generali, dietro espressa richiesta dell'Utilizzatore rimane inteso che la tassa di proprietà (il cosiddetto "bollo") relativa al veicolo oggetto del presente contratto venga pagata, in nome e per conto dell'Utilizzatore, dal Concedente al quale, a tale scopo, l'Utilizzatore conferisce apposito mandato. Il Concedente, riaddebiterà il relativo importo (escluso da IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72) all'Utilizzatore mediante apposita fattura, maggiorandolo di una commissione, a titolo di corrispettivo per il servizio di pagamento effettuato, come indicato nell'allegato al presente contratto "Commissioni applicabili per operazioni e servizi accessori".

L'Utilizzatore sottoscrive il presente allegato a conferma del servizio, per presa visione delle modalità di rimborso dei corrispettivi e delle relative commissioni.

Milano, 20/02/2012

UniCredit Leasing S.p.A.



(Stampo e firma)

Allegato n. 2

Con la presente scrittura privata, che andrà a costituire parte integrante e sostanziale del contratto indicato a margine (di seguito: il "Contratto") stipulato in data odierna, tra il Concedente ed il sottoscritto cliente, meglio identificato nelle Condizioni particolari del Contratto (di seguito: il "Cliente", anche definito "Utilizzatore", nel caso in cui il Contratto sia di locazione finanziaria),

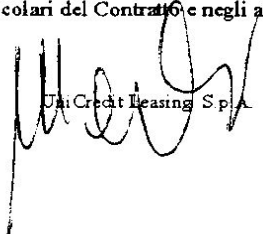
premesso che:

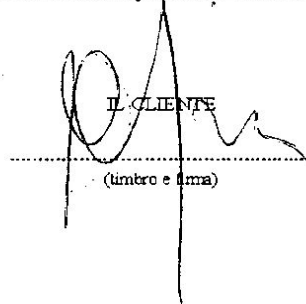
- a) il 14 agosto 2009 la Banca d'Italia ha emanato le nuove "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura (di seguito: le "Istruzioni");
- b) nelle Istruzioni si legge che il calcolo del tasso deve tener conto, fra l'altro, anche delle spese (escluse quelle per imposte e tasse) sostenute direttamente dal cliente, purché collegate all'erogazione del credito e purché il soggetto finanziatore ne sia a conoscenza;
- c) in particolare, in forza delle Istruzioni rilevano i costi per attività di mediazione creditizia svolta da terzi, i costi per l'assicurazione dei beni concessi in locazione finanziaria oppure assoggettati ad ipoteca ed i costi per le garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito (quali, ad esempio, fidejussioni bancarie o polizze fidejussorie rilasciate da compagnie assicurative);

tanto premesso e da aversi quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura,

si dichiara e conviene quanto segue:

- 1) Il Cliente dichiara, sotto la sua responsabilità, che, in collegamento con il Contratto, ha sostenuto o sosterrà direttamente i seguenti costi:
 - i) per mediazione creditizia, € _____
 - ii) per assicurazione sui beni, annui € _____
 - iii) per fidejussioni, polizze fidejussorie e simili, annui € _____
- 2) Il Cliente prende atto che:
 - (i) in caso di mancata indicazione di un costo di mediazione creditizia, il Concedente potrà ritenere che il Cliente non abbia sostenuto costi di tale natura;
 - (ii) in caso di mancata indicazione di un costo per assicurazione sui beni, il Concedente comunicherà alla Banca d'Italia il costo da esso Concedente addebitato al Cliente (in caso di assicurazione a cura del Concedente o su mandato allo stesso) o una stima del costo che esso Concedente addebiterebbe al Cliente (sempre in caso di assicurazione a cura del Concedente o su mandato allo stesso);
 - (iii) in caso di mancata indicazione di un costo per fidejussioni, polizze fidejussorie e simili pur in presenza di tali garanzie, il Concedente comunicherà alla Banca d'Italia una stima di tale costo secondo le usuali quotazioni di mercato.
- 3) Qualora il Cliente non comunicasse al Concedente uno o più d'uno dei costi sopra indicati, in caso di controversia sul tasso o sulle altre condizioni economiche applicate al Contratto, il Cliente perderà il diritto di far valere i costi effettivamente sostenuti per le voci omesse.
- 4) Per tutto quanto qui non espressamente convenuto o modificato, rimangono valide ed efficaci le pattuizioni contenute nelle condizioni generali e particolari del Contratto e negli altri allegati.


UniCredit Leasing S.p.A.


IL CLIENTE
(timbro e firma)

APPENDICE AL CONTRATTO DI LEASING n. VL 1355747

Con la presente scrittura privata, che andrà a costituire parte integrante e sostanziale del contratto di leasing indicato a margine (di seguito: il "Contratto"), tra il Concedente/Locatore e l'Utilizzatore/Conduttore,

premessi che

- il Contratto ha per oggetto lavori, servizi o comunque forniture pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: la "Legge") ovvero ha per oggetto beni che l'Utilizzatore/Conduttore utilizza nell'ambito di lavori, servizi o comunque forniture pubbliche;
- l'Utilizzatore/Conduttore deve considerarsi quale "stazione appaltante" oppure quale "appaltatore" ai sensi e per gli effetti della Legge e, in particolare, del comma 8 dell'articolo 3 della Legge medesima;
- il Concedente/Locatore deve considerarsi quale "appaltatore" oppure quale "sub-appaltatore" e, in particolare, appaltatore o sub-appaltatore del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti della Legge e, in particolare, del già citato comma 8 dell'articolo 3 della Legge medesima;
- nel caso in cui il Concedente/Locatore, alla data odierna, non abbia ancora provveduto a tutti i pagamenti previsti a loro favore, i Fornitori, i Venditori e comunque tutte le imprese che forniranno beni, effettueranno opere e presteranno servizi oggetto del Contratto devono considerarsi "sub-appaltatori" o "sub-contraenti" ai sensi della Legge e, in particolare, del comma 9 dell'articolo 3 della Legge medesima;
- l'Utilizzatore/Conduttore, a ciò obbligato dal comma 8 dell'articolo 3 della Legge, ha chiesto al Concedente/Locatore di inserire nel Contratto le pattuizioni di cui alla presente scrittura;

tanto premesso e da aversi quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura,

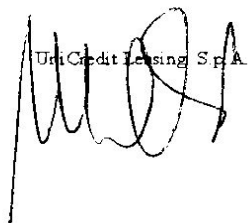
si dichiara e conviene quanto segue:

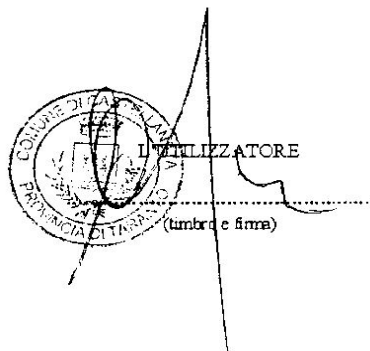
- L'Utilizzatore/Conduttore, nella sua qualità di "stazione appaltante" ovvero di "appaltatore", dichiara che il codice identificativo di gara ("CIG") e l'eventuale codice unico di progetto ("CUP") relativi all'investimento pubblico cui il Contratto si riferisce sono quelli indicati in calce alla presente scrittura; qualora in calce alla presente scrittura non fosse indicato il CUP, l'Utilizzatore/Conduttore, nella sua qualità di "stazione appaltante" ovvero di "appaltatore", dichiara e garantisce al Concedente/Locatore che il CUP non è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
- L'Utilizzatore/Conduttore, nella sua qualità di "stazione appaltante" ovvero di "appaltatore", dichiara e riconosce che il Concedente/Locatore, nella sua qualità di "appaltatore" ovvero di "sub-appaltatore", gli ha già fornito la comunicazione relativa agli estremi del conto corrente dedicato nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, comunicazione di cui all'articolo 3, comma 7, della Legge.
- Il Concedente/Locatore, nella sua qualità di "appaltatore" ovvero di "sub-appaltatore", assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge.
- Nel caso in cui il Concedente/Locatore, alla data odierna, non abbia ancora provveduto a tutti i pagamenti previsti a favore dei Fornitori, dei Venditori e comunque delle imprese che forniranno beni, effettueranno opere e presteranno servizi oggetto del Contratto, il Concedente/Locatore, nella sua qualità di "appaltatore" ovvero di "sub-appaltatore", si impegna a dare immediata comunicazione all'Utilizzatore/Conduttore, nella sua qualità di "stazione appaltante" ovvero di "appaltatore", ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia competente per territorio della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti (Fornitori, Venditori e comunque tutte le imprese che forniranno beni, effettueranno opere e presteranno servizi oggetto del Contratto, nella loro qualità di "sub-appaltatori" o "sub-contraenti") agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Per tutto quanto con la presente scrittura non espressamente modificato rimangono valide ed efficaci le pattuizioni contenute nelle condizioni generali e particolari del Contratto e nei relativi allegati.

CIG: 2912981BF4

CUP: _____

Luogo e data, Prato 20/12/2012


UniCredit Leasing S.p.A.


UTILIZZATORE
(timbro e firma)

Spett.le
COMUNE DI CASTELLANETA
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
74010 CASTELLANETA (TA)

Oggetto: Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) - estremi identificativi dei conti correnti dedicati

Il sottoscritto Massimiliano Moi, nato a Milano il 24 luglio 1968, codice fiscale MOI MSM 68L24 F205S, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della società UniCredit Leasing S.p.A., con sede legale a Bologna in Via Rivanzi 5 e direzione generale a Milano in viale Bianca Maria 4, codice fiscale 03648050015, dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, che dovrà essere utilizzato - in via esclusiva - per il pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta a UniCredit Leasing S.p.A. in forza del rapporto contrattuale n. VL 1355747, sono:

IBAN: IT 09 Q 02008 09432 000500093308

Le persone delegate ad operare sul conto sono:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo di nascita	Data di nascita
Moi	Massimiliano	MOIMSM68L24F205S	Milano	24/07/1968
Del Gesso	Giuseppe	DLGGPP61R22L069X	Tavenna (CB)	22/10/1961
Cavazzoli	Mattéo	CVZMTT73T11E253U	Guastalla (RE)	11/12/1973
Comincioli	Roberto	CMNRRT63C07F205O	Milano	07/03/1963
Mancini	Silvana	MNCNVN61B55F205E	Milano	15/02/1961
Bonomi	Giovanni	BNMGNN62R31H501O	Roma	31/10/1962
Pellegrini	Daniilo	PLLDNL62D10H501U	Roma	10/04/1962
Pernasclci	Lorenzo	PRNLNZ66L13H501T	Roma	13/07/1966

Distinti saluti.

Milano, 13 giugno 2011


24/06/2011

UniCredit Leasing S.p.A.



elo nel Documento di Sintesi al punto "tasso degli interessi convenzionali di mora" fosse diverso da quello sopra convenuto (Euribor 3 Mesi, divisore 365, più nove punti), si applicherà il tasso indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi. II) Qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo (Euribor 3 Mesi, divisore 365, più nove punti) risultasse maggiore del cosiddetto "tasso soglia" vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell'Euribor 3 Mesi, divisore 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore", man mano in vigore, maggiorato della differenza fra il "tasso soglia" vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l'Euribor 3 Mesi, divisore 365, pubblicato alla data medesima da "Il Sole 24 Ore", con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all'intero) inferiore. III) Le parti si danno reciprocamente atto che per "tasso soglia" si deve intendere il tasso effettivo globale medio riferito ad anno, praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al trimestre solare precedente a quello nel quale viene stipulato il presente contratto, quale pubblicato con apposito Decreto del Ministero del Tesoro, aumentato della metà, il tutto come previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della Legge predetta. IV) Qualora, per qualsiasi motivo, il Concedente dovesse restituire o corrispondere somme all'Utilizzatore, in caso di ritardo gli eventuali interessi dovuti dal Concedente all'Utilizzatore non potranno essere calcolati ad un tasso superiore all'Euribor 3 Mesi divisore 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore", man mano in vigore.

12) Uso del Veicolo - I) L'Utilizzatore si obbliga ad usare e custodire il Veicolo in conformità alle leggi ed alle disposizioni anche locali che ne regolano e ne regolano la circolazione; l'Utilizzatore sarà inoltre tenuto a munirsi, a sue spese e senza responsabilità alcuna per il Concedente o comunque menlevando quest'ultimo da tutti gli eventuali oneri, di ogni concessione, licenza, autorizzazione, permesso ed omologazione di qualsiasi autorità od ente eventualmente occorrenti per l'acquisto, l'importazione, il trasporto, l'uso e la detenzione del Veicolo, sarà inoltre tenuto ad effettuare tutte le denunce, a sottoporre il Veicolo a tutte le revisioni, verifiche, ispezioni e controlli disposti per legge o con provvedimento della Pubblica Amministrazione. II) L'Utilizzatore si obbliga ad adire alla guida del Veicolo esclusivamente personale qualificato e munito delle abilitazioni necessarie. III) L'Utilizzatore provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione anche straordinaria del Veicolo secondo le prescrizioni tecniche del costruttore o del Fornitore, in modo da assicurare il buono stato di conservazione ed il perfetto funzionamento. IV) La circolazione del Veicolo al di fuori del territorio nazionale rimarrà subordinata, oltre che al rilascio della specifica autorizzazione da parte del Concedente, all'osservanza delle convenzioni e delle disposizioni vigenti anche nei paesi esteri nonché alle coperture assicurative del caso. V) Vigè l'espresso divieto di far partecipare il Veicolo a competizioni o gare.

13) Modifiche, addizioni e migliorie - I) In mancanza del preventivo consenso scritto del Concedente, l'Utilizzatore non potrà apportare modifiche, addizioni, migliorie od aggiunte di parti ed apparecchiature addizionali o ausiliarie; il consenso del Concedente non esonererà comunque l'Utilizzatore da ogni responsabilità al riguardo. II) Le eventuali modifiche, addizioni o migliorie resteranno comunque acquisite al Concedente, senza indennizzo a favore dell'Utilizzatore anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

14) Responsabilità - I) A far tempo dalla consegna o, se antecedente ad essa, dal momento in cui il Concedente sarà divenuto proprietario del Veicolo o comunque dal momento in cui i rischi si trasferiranno dal Fornitore al Concedente, l'Utilizzatore assumerà a suo carico tutti i rischi (anche per caso fortuito o forza maggiore e compresi quelli derivanti dalla scelta del Fornitore, dalla tutela dei brevetti, delle invenzioni, della proprietà intellettuale e comunque dei diritti di terzi in generale) inerenti all'acquisto, trasporto, uso, custodia e circolazione del Veicolo. II) L'Utilizzatore dovrà pertanto essere considerato unico ed esclusivo responsabile di tutti i danni derivanti direttamente od indirettamente a terzi a causa della circolazione del Veicolo, di tutti i danni (anche se dovuti a caso fortuito o forza maggiore oppure se attribuiti a fatto di terzi) che colpiranno il Veicolo nonché della perdita o del perimento (a qualsiasi causa dovuti, ivi compresi la revocatoria ordinaria o fallimentare, l'esproprio per pubblica utilità e comunque qualsiasi provvedimento d'autorità concernente anche il ritiro dal mercato o il divieto di messa in servizio) del Veicolo medesimo; l'Utilizzatore assume altresì il rischio, e conseguentemente solleva il Concedente da qualsiasi responsabilità in merito, di eventuali modifiche normative che rendessero il Veicolo non più conforme alla legislazione vigente. III) L'Utilizzatore solleva pertanto il Concedente da ogni responsabilità, sia nei confronti propri che di altri, e si impegna a tenere indenne da ogni pretesa di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare dall'acquisto della proprietà del Veicolo nonché dalla sua detenzione e circolazione. IV) Il Concedente resterà pertanto esonerato da ogni responsabilità per vizi palesi od occulti e difetti di funzionamento sia originari che sopravvenuti o comunque accertati nel corso della locazione finanziaria, con l'obbligo per l'Utilizzatore di denunciare direttamente al Fornitore, dandone immediata notizia al Concedente. V) Verificandosi l'impossibilità di godimento del Veicolo e comunque in qualsiasi ipotesi di cattivo funzionamento dello stesso, nessuna azione per danni spetterà all'Utilizzatore nei confronti del Concedente, considerato che l'Utilizzatore sarà comunque tenuto al pagamento dei canoni, allo stesso spetteranno tutte le eventuali azioni per danni nei confronti del Fornitore. VI) Qualora dovessero essere effettuate riparazioni, l'Utilizzatore non avrà diritto ad alcuna riduzione del corrispettivo. VII) Il Concedente non avrà alcuna responsabilità per eventuali ritardi nella consegna dei documenti di circolazione e per qualsiasi conseguenza ciò potesse comportare a carico dell'Utilizzatore. VIII) L'Utilizzatore non potrà costituire in pegno il Veicolo né consentire che sullo stesso vengano istituiti o comunque si creino vincoli, privilegi o diritti di terzi che possano arrecare pregiudizio alla proprietà del Concedente. IX) L'Utilizzatore dovrà dare al Concedente immediata comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di qualsiasi azione esecutiva o provvedimento cautelare che venissero eseguiti sul Veicolo e prestarsi al compimento di qualsiasi atto opportuno per la salvaguardia del diritto di proprietà del Concedente. X) Qualora alle azioni esecutive od ai provvedimenti cautelari eseguiti sul Veicolo conseguisse la vendita forzata dello stesso, così come in ogni altra ipotesi in cui non fosse possibile la prosecuzione della locazione finanziaria, l'Utilizzatore sarà tenuto a indennizzare il Concedente nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 23.

15) Assicurazione - I) Qualora l'Utilizzatore avesse esercitato, nell'ambito delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi, ovvero nell'apposito allegato del presente contratto, l'opzione "assicurazione a cura del Concedente", quest'ultimo provvederà a sua cura, ma a spese dell'Utilizzatore, ad assicurare il Veicolo contro i rischi di furto e incendio e, qualora esplicitamente richiesto dall'Utilizzatore, contro i rischi kasko e gli eventuali altri indicati nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi ovvero nell'apposito allegato del presente contratto, il tutto con i valori assicurati, le franchigie, i termini e le altre condizioni riportati sull'estratto di polizza che l'Utilizzatore dichiara di aver esaminato con attenzione e di accettare senza riserva alcuna. II) Le parti espressamente convengono che qualora la compagnia di assicurazione, per qualsiasi ragione o causa, recedesse dalla polizza o ne modificasse i costi, il Concedente ne darà prontamente comunicazione all'Utilizzatore e, anche non contestualmente, gli proporrà una nuova copertura i cui premi, valori assicurati, franchigie ed altre condizioni potranno essere diversi da quelli precedenti; tale nuova copertura con tutte le relative condizioni dovrà intendersi accettata dall'Utilizzatore, salvo diversa comunicazione da parte di quest'ultimo da inviarsi nel termine di sessanta

giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. III) Per rendere valido il suo diniego, l'Utilizzatore avrà l'onere di far pervenire al Concedente, allegandola alla comunicazione di cui sopra, copia di polizza stipulata con primaria compagnia per rischi uguali e valori assicurati non inferiori a quelli della nuova copertura proposta dal Concedente, con vincolo a favore dello stesso, in caso contrario, la nuova copertura proposta dal Concedente dovrà intendersi accettata a tutti gli effetti, con obbligo per l'Utilizzatore di rimborsare i costi al Concedente. IV) Considerato che l'Utilizzatore rimarrà comunque responsabile nei confronti del Concedente secondo tutto quanto previsto al precedente articolo 14, egli potrà sempre procedere ad ottenere direttamente coperture assicurative integrative e addizionali. V) Qualora, nell'ambito delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi ovvero nell'apposito allegato del presente contratto, avesse esercitato l'opzione "assicurazione a cura e carico dell'Utilizzatore", questi, ferme tutte le responsabilità assunte ai sensi del precedente articolo 14, provvederà ad ottenere da compagnia di gradimento del Concedente, per tutta la durata del presente contratto e per il mese successivo alla sua scadenza, polizza assicurativa furto e incendio, con larga copertura sull'intero valore del Veicolo. VI) Qualora infine l'Utilizzatore avesse esercitato, sempre nell'ambito delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi ovvero nell'apposito allegato del presente contratto, l'opzione "assicurazione a cura del Concedente su mandato dell'Utilizzatore", l'Utilizzatore avrà invece conferma, così come ha effettivamente conferito, al Concedente un mandato con rappresentanza, irrevocabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 1723 del Codice Civile, a stipulare, mantenere in essere, almeno per tutta la durata della locazione finanziaria, e gestire nella maniera più ampia possibile, il tutto in nome, per conto ed in rappresentanza di esso Utilizzatore, una polizza assicurativa contro i rischi di furto e incendio, con i valori assicurati, le franchigie, i termini e le altre condizioni riportati sull'estratto di polizza che l'Utilizzatore dichiara di aver esaminato con attenzione e di accettare senza riserva alcuna. VII) Il rimborso dei premi anticipati dal Concedente alla compagnia di assicurazione in nome e per conto dell'Utilizzatore avverrà, nei tempi e con le modalità stabilite nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi ovvero nell'apposito allegato del presente contratto, e, ai fini I.V.A., sarà escluso dal computo della base imponibile ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 15, primo comma n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; ferma restando la facoltà per il Concedente di ricorrere a quanto disposto ai successivi articoli 20 e 21, il mancato rimborso dei premi autorizzerà il Concedente ad interrompere la copertura assicurativa. VIII) Il Concedente avrà la più ampia facoltà di sostituire la compagnia di assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità per il perfezionamento di condizioni più favorevoli ovvero qualora la compagnia non garantisse più un soddisfacente livello di affidabilità ovvero qualora la compagnia recedesse dalla polizza per qualsiasi ragione o causa; il Concedente avrà inoltre la più ampia facoltà di concordare modifiche alle condizioni di polizza nonché di trattare, concordare, definire e risolvere il risarcimento degli eventuali sinistri; per quanto applicabile, varrà inoltre il disposto di cui al precedente articolo 15/IV. IX) Il mandato si intende conferito a titolo gratuito; le parti escludono espressamente l'applicabilità degli articoli 1712, 1713 e 1714 del Codice Civile. X) In ogni caso l'Utilizzatore, preso atto che il consenso del Concedente alla circolazione del Veicolo è condizionato alla copertura assicurativa obbligatoria per legge ed all'esposizione del relativo contrassegno, dovrà ottenere e mantenere, per tutta la durata del contratto e per il mese successivo alla sua scadenza, polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inclusi i trasportati, ai sensi della Legge 11 dicembre 1963, n. 390 e successive modificazioni, con il massimale unico di legge aumentato di un terzo, salvo che il Veicolo sia per trasporto persone con più di nove posti, nel qual caso il massimale unico di legge dovrà essere aumentato di due terzi, con obbligo di esposizione del relativo contrassegno. XI) L'Utilizzatore dovrà anche munirsi della "carta verde", quale condizione per l'autorizzazione del Concedente a circolare all'estero. XII) Tutte le polizze ottenute dall'Utilizzatore dovranno indicare, quando giuridicamente possibile, il Concedente come beneficiario secondo l'articolo 1831 del Codice Civile e dovranno inoltre contenere una clausola in base alla quale non potranno essere modificate o risolte senza preavviso scritto di almeno un mese da inviare al Concedente e all'Utilizzatore. XIII) L'Utilizzatore dovrà far pervenire al Concedente, prima di ricevere in consegna il Veicolo o, secondo il caso, prima della data di scadenza o di risoluzione delle precedenti coperture assicurative, la polizza od altro documento attestante che tutte le coperture assicurative che egli deve procurare sono in vigore; in ogni caso il Concedente non sarà tenuto ad esaminare dette polizze o documenti né ad avvisare l'Utilizzatore qualora le coperture assicurative non fossero conformi a quanto sopra stabilito. XIV) Qualora l'Utilizzatore non provvedesse a stipulare o a mantenere in vigore le predette coperture assicurative o a pagare i premi, il Concedente, ferma restando la facoltà di ricorrere al disposto di cui ai successivi articoli 20 e 21, potrà provvedere alla copertura ed al pagamento dei relativi premi che l'Utilizzatore dovrà rimborsare, dietro semplice richiesta scritta o a seguito della relativa fatturazione; in alternativa il Concedente potrà, a suo insindacabile giudizio, inserire i beni nell'ambito della convenzione assicurativa dallo stesso stipulata per i veicoli concessi in locazione finanziaria, sempre salvo l'addebito all'Utilizzatore di tutti i relativi costi.

16) Sinistri - I) In ogni caso di sinistro l'Utilizzatore, senza che ciò comporti esonero dagli obblighi eventualmente assunti nei confronti della compagnia assicurativa a termini di polizza, sarà tenuto a darne comunicazione al Concedente entro ventiquattrore dal suo verificarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di sinistri mortali o di notevole gravità la comunicazione dovrà essere preceduta da telegramma o anticipata a mezzo fax, nei tre giorni successivi l'Utilizzatore dovrà far pervenire al Concedente una relazione scritta contenente la descrizione dell'evento con l'indicazione delle sue cause e delle relative conseguenze, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni. II) In caso di incendio, furto, rapina e di ogni altro sinistro presumibilmente ascrivibile a reato, l'Utilizzatore dovrà immediatamente presentare la denuncia all'Autorità Giudiziaria ed inviare copia di tale denuncia al Concedente. III) In ogni caso l'Utilizzatore dovrà comportarsi in modo tale da limitare il danno e dovrà inoltre assicurare una completa difesa in sede giudiziaria; l'Utilizzatore farà pervenire al Concedente tutti gli atti e i documenti relativi al sinistro e si asterrà comunque da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. IV) Alla luce della causa del presente contratto e di quanto dichiarato nelle premesse, in caso di sinistro parziale il contratto stesso non potrà considerarsi risolto e l'Utilizzatore, fermo l'obbligo di pagare regolarmente i canoni e qualsiasi altra somma al Concedente dovuta, dovrà provvedere a rimettere in pristino il Veicolo a sue spese e ad inviare al Concedente la documentazione attestante l'avvenuta riparazione. V) La somma che il Concedente avesse a ricevere dalle compagnie assicurative a titolo di indennizzo per qualsiasi tipo di sinistro saranno retrocesse all'Utilizzatore previa detrazione di quanto quest'ultimo fosse ancora tenuto a corrispondere, per qualsiasi titolo, al Concedente.

17) Distruzione, furto o comunque perdita del Veicolo - I) Il presente contratto dovrà ritenersi risolto di diritto, alla data in cui si sarà verificato l'evento, in caso di distruzione totale, furto o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita del Veicolo. II) In caso di distruzione totale l'Utilizzatore avrà l'obbligo di rendersi acquirente del rottame ad un prezzo imponibile pari all'indennizzo di cui al successivo articolo 23; tale prezzo imponibile sarà dovuto con valuta corrispondente alla data in cui si sarà verificato l'evento e quindi sarà stato risolto il contratto; in caso di mancato rispetto di tale valuta, si applicheranno gli interessi convenzionali di mora di cui al precedente articolo 11. III) In ipotesi di furto o comunque di perdita del Veicolo l'Utilizzatore dovrà immediatamente corrispondere al Concedente, con valuta pari a quella della data in cui si sarà verificato l'evento e quindi sarà stato risolto il contratto, l'indennizzo di cui al successivo articolo 23; in caso di ritardo si applicheranno gli interessi convenzionali di mora di cui al precedente articolo 11. IV) Una volta che l'Utilizzatore avrà integralmente corrisposto l'indennizzo di cui sopra con i

1) Presupposti - I) La UniCredit Leasing è un intermediario finanziario iscritto nell'Elenco Generale di cui all'articolo 106 e nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e, pertanto, può svolgere esclusivamente attività finanziaria; in particolare, la UniCredit Leasing svolge prevalentemente attività di locazione finanziaria (leasing), ossia mette a disposizione dei propri clienti, che ne assumono tutti i rischi, beni mobili o immobili acquistati o fatti costruire su loro scelta e indicazione, verso un corrispettivo dovuto a scadenze periodiche e determinato in relazione al valore dei beni, alla durata del contratto e ad altri elementi di carattere finanziario, con facoltà del cliente di divenire proprietario alla scadenza del contratto, corrispondendo un importo determinato o determinabile. II) L'Utilizzatore, dopo aver scelto il veicolo descritto nelle condizioni particolari e nel documento di sintesi del presente contratto (di seguito, rispettivamente: il "Veicolo", le "Condizioni Particolari" e il "Documento di Sintesi"), individua il Fornitore e pattuisce direttamente con quest'ultimo il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna, si è rivolto alla UniCredit Leasing per ottenere in locazione finanziaria il Veicolo. III) La UniCredit Leasing, sulla base di quanto precede nonché della situazione patrimoniale dell'Utilizzatore, quale dal medesimo rappresentata, ha deliberato di acquistare il Veicolo dal Fornitore al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'Utilizzatore stesso.

2) Oggetto - I) La UniCredit Leasing (di seguito: il "Concedente") concede in locazione finanziaria all'Utilizzatore, che accetta per sé e per i suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale tra loro, il Veicolo. II) Sul Veicolo, che verrà acquistato dal Concedente e che diverrà quindi di sua esclusiva proprietà, l'Utilizzatore non potrà vantare altri diritti che quelli derivanti dal presente contratto. III) Il Concedente, in considerazione della sua qualità di intermediario finanziario, non può assumere altro obbligo che quello di acquistare il Veicolo dal Fornitore, di pagarlo il prezzo relativo e di pattuire con il Fornitore la consegna del Veicolo a favore dell'Utilizzatore; in particolare, l'Utilizzatore prende atto che la predetta qualità del Concedente impedisce a quest'ultimo di assumere qualsivoglia rischio relativo al Veicolo locato nonché di garantire la qualità e l'assenza di vizi. IV) L'Utilizzatore è pertanto pienamente consapevole del suo obbligo di rimborsare e remunerare in ogni caso al Concedente il capitale che questi impiegherà nell'acquisto del Veicolo. V) Conseguentemente, allo scopo di rendere equitativo il rapporto, all'Utilizzatore sono cedute e trasferite tutte le garanzie, le pretese e le azioni spettanti al Concedente, quale acquirente e proprietario del Veicolo, nei confronti del Fornitore o di terzi, fermo restando che, per le domande di dichiarazione di nullità, di annullamento, di insoluzione, di recesso o comunque di cessazione di efficacia della compravendita che interverrà fra il Fornitore ed il Concedente e per tutte quelle eventuali altre che potessero pregiudicare il diritto di proprietà del Concedente, la legittimazione ad agire rimarrà esclusivamente di competenza di questo.

3) Decorrenza e durata - I) La locazione finanziaria decorrerà dal giorno della consegna del Veicolo dal Fornitore all'Utilizzatore ovvero, se precedente, da quella in cui il Concedente avrà provveduto al pagamento del prezzo di acquisto a favore del Fornitore stesso; la locazione finanziaria avrà la durata indicata nelle Condizioni Particolari e nel Documento di Sintesi e nel Documento di Sintesi.

4) Acquisto del Veicolo - I) Una volta perfezionato il presente contratto ed adempiute tutte le obbligazioni contestuali, quali ad esempio il versamento del primo canone alla firma, il Concedente provvederà ad acquistare il Veicolo dal Fornitore. II) L'Utilizzatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che il Concedente potrà essere chiamato a pagare il prezzo di acquisto al Fornitore prima della immatricolazione o della consegna del Veicolo e, per quanto occorre possa, lo autorizza a regolarsi in tal senso, sollevandolo definitivamente da ogni responsabilità al riguardo; l'Utilizzatore dichiara altresì di essere a conoscenza delle condizioni generali di vendita e d'uso del costruttore e del Fornitore del Veicolo e si impegna a rispettarle. III) L'Utilizzatore esprime il proprio consenso a che l'immatricolazione e l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, con l'indicazione del nome di esso Utilizzatore sul certificato di proprietà e sul documento di circolazione ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, venga curata direttamente dal Fornitore, con ogni spesa ed onere a carico dello stesso Utilizzatore. IV) L'Utilizzatore si impegna a reperire e consegnare al Concedente nel più breve tempo possibile il certificato di proprietà del Veicolo, fermo restando che il Concedente potrà sostituirsi all'Utilizzatore, con ogni spesa ed onere a carico dello stesso, qualora questi non dovesse ottemperare; l'Utilizzatore dovrà inoltre far pervenire al Concedente copia di tutti i documenti di circolazione.

5) Consegna del Veicolo - I) La consegna verrà effettuata direttamente dal Fornitore all'Utilizzatore e si considererà avvenuta nel momento in cui il Fornitore avrà messo il Veicolo a disposizione dell'Utilizzatore e quest'ultimo lo avrà accettato, incondizionatamente ed irrevocabilmente, sottoscrivendo il verbale di consegna predisposto su modulo del Concedente; in caso di mancata sottoscrizione del verbale, il Veicolo si intenderà regolarmente consegnato e tacitamente accettato alla data della sua immatricolazione, salva la facoltà per l'Utilizzatore di sollevare contestazioni nel termine perentorio di quindici giorni dalla data medesima ovvero di otto giorni da quella della consegna. II) Al momento della consegna l'Utilizzatore dovrà accertare, anche nell'interesse del Concedente, l'esatta corrispondenza del Veicolo a quanto previsto nel presente contratto, il suo perfetto funzionamento e l'assenza di vizi, la piena conformità alle sue esigenze ed a tutte le vigenti disposizioni, nazionali e comunitarie, nonché la dotazione degli accessori. III) Prima della decorrenza o comunque in relazione alla mancata consegna, il Concedente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto qualora si verificasse una delle seguenti circostanze: a) mancata consegna del Veicolo da parte del Fornitore nel termine di sessanta giorni dalla data della sottoscrizione del presente contratto; b) rifiuto, risultato giustificato, della consegna stessa da parte dell'Utilizzatore; c) mancata presa in consegna del Veicolo da parte dell'Utilizzatore entro il termine di cui sopra; pertanto, nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, si verificasse anche soltanto uno dei predetti tre eventi, il Concedente avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto dandone comunicazione all'Utilizzatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. IV) Verificandosi la risoluzione di cui al precedente comma III, l'Utilizzatore non avrà alcuna azione per danni o altro nei confronti del Concedente e dovrà immediatamente rimborsare a quest'ultimo tutte le somme eventualmente anticipate per l'acquisto del Veicolo, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso individuato come Euribor 3 Mesi tasso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore" del giorno di stipula del presente contratto o del primo giorno utile successivo, aumentato di sei punti; a pagamento avvenuto, l'Utilizzatore si intenderà surrogato in tutti i diritti e le azioni eventualmente spettanti al Concedente nei confronti del Fornitore ed avrà inoltre diritto alla restituzione, da parte del Concedente, dei canoni eventualmente versati contestualmente alla stipulazione del presente contratto o comunque prima della risoluzione.

6) Corrispettivo - I) L'Utilizzatore dovrà versare al Concedente il corrispettivo globale della locazione finanziaria, che verrà corrisposto in via frazionata mediante un primo canone alla firma ed un certo numero di canoni periodici, il tutto come indicato nelle Condizioni Particolari e nel Documento di Sintesi; i canoni dovranno essere maggiorati dell'I.V.A., secondo l'aliquota vigente, e di ogni altro eventuale tributo od onere fiscale dovuto. II) L'obbligo di pagamento dei canoni periodici decorrerà dalla data, ovvero dall'evento, indicati nelle Condizioni Particolari e nel Documento di Sintesi; i canoni dovranno essere comunque pagati con valuta fissa per il Concedente al giorno delle rispettive scadenze. III) Il pagamento dei canoni periodici, così come di qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà essere effettuato presso l'istituto di credito e sul conto corrente bancario indicati dal Concedente; tutti i pagamenti verranno effettuati sulla base di un ordine permanente ed irrevocabile (procedura R.I.D.) che l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere ed a conferire al proprio istituto di credito contestualmente alla firma del presente contratto, in ogni caso qualsiasi pagamento si intenderà eseguito alla data e nella misura in cui le somme

saranno entrate nella effettiva disponibilità del Concedente e con la valuta riconosciuta dall'istituto di credito del Concedente stesso. IV) In considerazione del disposto di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, qualora la scadenza di un canone o di una qualsiasi altra obbligazione pecuniaria a favore del Concedente cadesse in una giornata in cui gli istituti bancari non sono operativi, sarà l'istituto del Concedente ad anticipare la valuta dell'addebito R.I.D. nei confronti dell'Utilizzatore alla prima data, precedente la scadenza del canone o comunque dell'obbligazione pecuniaria a favore del Concedente, in cui gli istituti di credito sono operativi. V) Il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma al Concedente dovuta, non potrà essere sospeso o ritardato per motivo alcuno e quindi anche in caso di controversie, mancata utilizzazione o impossibilità di godimento del Veicolo; ogni eventuale pretesa dell'Utilizzatore dovrà pertanto essere fatta valere in separata sede, esclusa in ogni caso la compensazione di qualsiasi sua ragione di credito con quanto da esso, per qualunque titolo, dovuto al Concedente. VI) A qualunque pagamento effettuato dall'Utilizzatore, anche in presenza di diversa dichiarazione da parte sua, il Concedente potrà dare l'imputazione ritenuta più opportuna e quindi anche a decurtazione di debiti derivanti da diversi rapporti contrattuali. VII) Qualora, a seguito dell'inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento di somme dovute al Concedente, questi accordasse all'Utilizzatore la possibilità di saldare in via rateale il proprio debito scaduto ed i relativi interessi convenzionali di mora, l'esposizione contabile dell'Utilizzatore nei confronti del Concedente nel corso della durata del rientro rateale costituirà un effettivo scomputo rispetto al piano dei pagamenti originariamente identificato e, come tale, verrà considerato ad ogni effetto, compreso quello delle segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia.

7) Adeguamento del corrispettivo - I) Il corrispettivo globale della locazione finanziaria è stato stabilito principalmente in dipendenza del prezzo imponibile di acquisto del Veicolo, indicato nelle Condizioni Particolari e nel Documento di Sintesi quale somma da assoggettare ad I.V.A., e di tutti gli oneri e costi attualmente gravanti sullo stesso. II) Conseguentemente il Concedente avrà la facoltà di adeguare il corrispettivo globale alle variazioni di ognuno di tali elementi, compresi i costi di natura fiscale, che verissero a gravare sul Concedente medesimo anche in via retroattiva. III) L'adeguamento verrà effettuato, a scelta insindacabile del Concedente, mediante un corrispondente conguaglio sul primo canone alla firma oppure mediante conguaglio a valere su tutti i canoni periodici oppure, infine, mediante un canone integrativo da versarsi a tantum.

8) Canoni di prelocazione - I) Qualora il Concedente, dietro richiesta dell'Utilizzatore o comunque con il consenso di quest'ultimo per un qualunque obbligo di legge o contrattuale, fosse chiamato ad effettuare un qualsivoglia pagamento per l'acquisto del Veicolo prima della decorrenza della locazione finanziaria, in aggiunta al corrispettivo globale della locazione finanziaria l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al Concedente i canoni di prelocazione, il cui ammontare unitario verrà trimestralmente determinato applicando, a tutti gli esborsi effettuati dal Concedente a qualsiasi titolo (ivi comprese imposte e tasse ed a favore di chiocchiesse) prima della data di decorrenza del contratto, il primo tasso indicato al punto "tassi per il calcolo del canone di prelocazione" delle Condizioni Particolari e del Documento di Sintesi oppure, in assenza di tale indicazione, il tasso individuato come Euribor 3 Mesi tasso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore" del giorno di stipula del presente contratto o del primo giorno utile successivo, aumentato di sei punti. II) I canoni di prelocazione verranno calcolati a partire dalla data di valuta di addebito al Concedente sino alla data di decorrenza del Contratto e dovranno essere corrisposti dall'Utilizzatore al Concedente allo scadere di ogni trimestre solare.

9) Commissioni per operazioni e servizi accessori - I) In aggiunta al corrispettivo globale della locazione finanziaria, l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al Concedente le commissioni per le operazioni ed i servizi accessori dall'Utilizzatore medesimo richiesti o resi necessari o comunque dal Concedente prestati; i servizi per cui l'Utilizzatore avrà l'obbligo di pagamento delle commissioni e la misura delle stesse saranno quelli elencati nell'apposito allegato al presente contratto. II) L'Utilizzatore avrà l'obbligo di provvedere al pagamento delle commissioni, oltre all'I.V.A. ed ad ogni altro onere eventualmente dovuto, a semplice richiesta scritta del Concedente ovvero a seguito della relativa fatturazione.

10) Spese, imposte e tasse - I) Tutte le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sia all'acquisto, alla proprietà o alla circolazione del Veicolo, resteranno a carico esclusivo dell'Utilizzatore, l'Utilizzatore si obbliga inoltre a tenere indenne il Concedente e, quindi, a risarcirlo dietro sua semplice richiesta, di tutte le spese di carattere legale o giudiziale, ivi compresi gli oneri ed i compensi di qualsiasi natura spettanti ad avvocati, consulenti anche leonari e professionisti in genere, agenzie specializzate nel recupero dei crediti, che il Concedente medesimo dovesse sostenere in relazione sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sia al recupero dei crediti sia all'acquisto, alla proprietà, alla circolazione o alla restituzione del Veicolo, ed in dipendenza di iniziative, anche giudiziali, assunte sia nei confronti o da parte di terzi sia nei confronti o da parte dello stesso Utilizzatore. II) L'Utilizzatore risponderà in proprio anche per tutte le eventuali infrazioni alle norme di legge e pertanto si accollirà tutte le conseguenze civili, penali e patrimoniali di ogni contravvenzione, obbligate e non. III) L'Utilizzatore sarà pertanto obbligato a tenere indenne il Concedente da tutti gli oneri elencati nei due commi precedenti, fornendo in via anticipata le somme occorrenti, salva la facoltà di esercitare, con spese e rischi a suo carico e con il consenso del Concedente, le azioni di opposizione o quelle volte al loro recupero; l'Utilizzatore sarà comunque tenuto a rimborsare il Concedente, con valuta fissa a favore dello stesso corrispondente a quella della data del relativo esborso, qualora quest, anche in forza di precisi obblighi normativi, ne avesse anticipato il pagamento. IV) Per quanto concerne la tassa di possesso (il cosiddetto "bollo") relativa al Veicolo, a parziale deroga di quanto previsto nei commi precedenti, resta espressamente inteso e convenuto quanto segue: a) la tassa di possesso sarà pagata, in nome e per conto dell'Utilizzatore, dal Concedente al quale, a tale scopo, l'Utilizzatore conferisce apposito mandato; b) il Concedente, che avrà ampia ed insindacabile facoltà di scelta del periodo di tempo in relazione al quale pagare la tassa di possesso, addebiterà all'Utilizzatore il relativo importo, comprensivo del costo di esazione, mediante apposita fattura; c) il tutto sarà escluso dalla base imponibile ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; d) al Concedente sarà altresì dovuta una commissione ai sensi del precedente articolo 3; e) l'importo della tassa di possesso, del costo di esazione e della commissione dovuta al Concedente dovranno essere corrisposti a semplice richiesta scritta ovvero a seguito della relativa fatturazione. V) Il presente contratto, riferendosi a prestazioni di servizi soggette ad I.V.A. a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso; peraltro sarà facoltà del Concedente dar corso, in qualsiasi momento, alla registrazione.

11) Interessi convenzionali di mora - I) Fermo restando la facoltà per il Concedente di ricorrere a quanto disposto ai successivi articoli 20 e 21, l'Utilizzatore, in caso di ritardo nel pagamento dei canoni e di ogni diversa somma dovuta nonché in ogni ipotesi di mancato rispetto della valuta di un qualsiasi pagamento, dovrà corrispondere al Concedente, senza necessità di preavviso o di formale costituzione in mora, gli interessi convenzionali di mora, calcolati utilizzando il tasso individuato come Euribor 3 Mesi diviso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore", mai meno in vigore, con la maggiorazione di nove punti, dalla data di scadenza dell'obbligazione a quella del saldo effettuato, qualora il tasso indicato nelle Condizioni Particolari

relativi accessori, il Concedente provvederà a retrocedergli i risarcimenti tutti già liquidati dalle compagnie assicuratrici ovvero, qualora tali risarcimenti non fossero ancora stati corrisposti, a surrogarlo in ogni diritto ed azione relativa. V) Nell'ipotesi in cui la locazione finanziaria afferisse a più veicoli, qualora la distruzione totale, il furto o la perdita riguardasse soltanto uno od alcuni degli stessi, il contratto conserverà i suoi effetti relativamente a quelli non colpiti dall'evento; fermo restando il diritto all'indennizzo per i veicoli oggetto di perdita, il Concedente procederà a ricalcolare i canoni in proporzione al valore iniziale dei veicoli non colpiti dall'evento.

18) Cessione del contratto, scritture aggiuntive ed integrative, obblighi particolari - I) Il Concedente avrà la facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi momento, parte o tutti i diritti derivanti dal presente contratto nonché la proprietà del Veicolo; la cessione, con le relative modalità di esecuzione, sarà comunicata all'Utilizzatore, che comunque dichiara, ora per allora, di accettarla senza riserva alcuna. II) Viceversa, in mancanza del preventivo consenso scritto del Concedente, l'Utilizzatore non potrà cedere a terzi il presente contratto. III) In mancanza del preventivo consenso scritto del Concedente, l'Utilizzatore inoltre non potrà sublocare o comunque cedere in godimento o uso, anche parziale o temporaneo, a terzi il Veicolo; tale divieto deve intendersi esteso a qualsiasi trasferimento a terzi del possesso o della detenzione del Veicolo, anche a seguito di cessione, usufrutto o affitto di azienda. IV) Ogni aggiunta, integrazione o modifica dei patti che regolano la locazione finanziaria sarà valida soltanto se risultante da atto scritto. V) Sarà obbligo dell'Utilizzatore addivene, a semplice richiesta del Concedente, a tutti quei patti aggiuntivi, integrativi o modificativi del contratto necessari per il buon fine della locazione finanziaria o della eventuale cessione a terzi dei diritti del Concedente; eventuali variazioni sui documenti saranno eseguite a cura del Concedente o, se del caso, dell'Utilizzatore, ma sempre con ogni onere e spesa a carico di quest'ultimo il quale avrà l'obbligo di mettere a disposizione i documenti necessari. VI) Per tutta la durata del rapporto, l'Utilizzatore avrà l'obbligo di dare alla UniCredit Leasing S.p.A. immediata comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di qualsiasi atto o delibera che comporti la sua messa in liquidazione, scioglimento, fusione, o concentrazione nonché di ogni rilevante variazione del suo assetto giuridico o patrimoniale e di qualsiasi cambiamento delle persone cui ne compete la rappresentanza. VII) L'Utilizzatore è a conoscenza del fatto che la Banca Europea per gli Investimenti (di seguito indicata come BEI), per il tramite delle società che esercitano istituzionalmente l'attività di leasing, può finanziare l'acquisto di beni da concedere in locazione finanziaria in relazione ad investimenti da realizzarsi secondo i criteri definiti dalla BEI stessa. VIII) L'Utilizzatore è altresì a conoscenza del fatto che: a) il Concedente ha richiesto a BEI la messa a disposizione di finanziamenti destinati a coprire, in tutto o in parte, il prezzo di acquisto di beni da concedere in locazione finanziaria; b) BEI ha messo a disposizione del Concedente i finanziamenti richiesti; c) il Concedente potrebbe utilizzare una parte di tali finanziamenti per munirsi della provvista necessaria per provvedere all'acquisto del Veicolo oggetto del presente contratto; d) di tale circostanza si è comunque tenuto conto nella determinazione del corrispettivo della locazione finanziaria, quale indicato nelle Condizioni Particolari ed nel Documento di Sintesi. IX) Fermo restando gli obblighi di restituzione nelle ipotesi di risoluzione anticipata, l'Utilizzatore si impegna a non distogliere il Veicolo locato dalla sua destinazione per tutta la durata della locazione finanziaria ed a consentire che la BEI ed il Concedente effettuino, o facciano effettuare da persone da essi designate, controlli ed ispezioni in merito all'utilizzo del Veicolo medesimo, agevolando il loro compito. X) L'Utilizzatore si impegna a rispettare la vigente legislazione, nazionale e comunitaria, in materia di protezione dell'ambiente.

19) Fine locazione, opzione per l'acquisto o obbligo di restituzione - I) Alla scadenza del contratto l'Utilizzatore potrà esercitare, sempre che ne abbia fatto richiesta scritta almeno trenta giorni prima, il diritto di opzione per l'eventuale acquisto finale del Veicolo al prezzo indicato nelle Condizioni Particolari ed nel Documento di Sintesi, oltre alle spese ed alle imposte normali nonché a quelle eventuali successive ed a tutte le spese necessarie per il passaggio di proprietà e la relativa trascrizione, il tutto da corrispondersi in unica soluzione quindici giorni prima della scadenza del contratto; la facoltà di acquisto di cui sopra potrà essere esercitata soltanto a condizione che siano state adempite tutte le obbligazioni assunte con il contratto e previo il pagamento di tutte le somme ancora dovute al Concedente ed altresì a condizione che l'Utilizzatore sia assolutamente adempiente alle obbligazioni assunte con ogni altro contratto in essere con il Concedente. II) Il Veicolo sarà trasferito all'Utilizzatore nello stato di fatto in cui si troverà, senza alcuna garanzia per vizi palesi ed occulti; ovviamente il Concedente sarà esonerato anche da qualsiasi obbligo relativo alla consegna. III) L'Utilizzatore terrà indenne il Concedente da qualsiasi pretesa di qualsiasi soggetto, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, inerente al Veicolo o alla sua circolazione relativa al periodo antecedente e la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico del passaggio di proprietà. IV) Qualora l'Utilizzatore non esercitasse l'opzione di acquisto o comunque non provvedesse al pagamento del relativo prezzo e di quant'altro ancora dovuto al Concedente entro i quindici giorni precedenti la scadenza della locazione finanziaria, sarà tenuto restituire il Veicolo entro e non oltre la scadenza della locazione.

20) Decadenza dal beneficio del termine - I) Il Concedente avrà la facoltà di dichiarare l'Utilizzatore decaduto dal beneficio del termine e di esigere conseguentemente l'immediato pagamento di tutti i canoni scaduti e non, ferme restando ogni altra obbligazione derivante dal presente contratto, qualora l'Utilizzatore: a) non provvedesse puntualmente al pagamento, ad una qualsiasi scadenza fissata, di quanto dovuto in ottemperanza ai precedenti articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15; b) non adempisse ad uno qualsiasi degli obblighi o violasse uno qualsiasi dei divieti di cui ai precedenti articoli 4/IV (Acquisto del Veicolo: consegna dei documenti); 12/I-II-III-V (Uso del Veicolo: obblighi e divieti dell'Utilizzatore, personale da abilitare, manutenzione, divieto di partecipazione a gare); 13/I (Modifiche, Addizioni e Migliorie: divieto di modifiche); 14/IV-IX (Responsabilità: divieto di creazione di vincoli, obblighi di comunicazione); 15/IV-X-XI-XII-XIII (Assicurazione: obblighi dell'Utilizzatore, responsabilità civile, carta verde, vincolo, consegna delle attestazioni); 16/I-II-III-IV (Sinistri: obblighi dell'Utilizzatore, obblighi in caso di sinistri derivanti da reato, obbligo di limitazione dei danni, obbligo di remissione in pristino) e 18/II-III-V (Cessione del Contratto, Scritture Aggiuntive ed Integrative, Obblighi Particolari: divieto di cessione a terzi del contratto, divieto di sublocazione, obbligo per la scrittura integrativa); c) uno degli eventi di cui alle precedenti lettere "a" e "b" venisse dall'Utilizzatore posto in essere nell'ambito di un qualsiasi altro contratto in essere fra il Concedente e l'Utilizzatore; d) venisse assoggettato ad una procedura concorsuale, subisse protesti ovvero procedimenti esecutivi o cautelari, compisse o venisse eseguito a suo carico qualsiasi atto che, a giudizio insindacabile del Concedente, ne diminuisse la consistenza patrimoniale, subisse la revoca anche parziale degli affidamenti bancari, venisse segnalato in sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, facesse comunque venire meno i requisiti di affidabilità sulla base dei quali l'operazione è stata assunta dal Concedente. II) La decadenza dal beneficio del termine diverrà efficace a seguito della comunicazione che il Concedente invierà all'Utilizzatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. III) Protrattandosi l'inadempimento dell'Utilizzatore anche dopo l'intimazione di cui ai precedenti commi, il Concedente avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto a norma del successivo articolo 21.

21) Risoluzione anticipata ed effetti - I) In tutte le ipotesi previste al precedente articolo 20, il Concedente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e comunque con le modalità ivi previste, di considerare il contratto risolto di diritto e di intimare all'Utilizzatore l'immediata restituzione del Veicolo. II) In ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto o comunque di perimento o di perdita del Veicolo, al Concedente resteranno acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici

già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; l'Utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto. III) Sempre in ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto o comunque di perimento o di perdita del Veicolo, il Concedente avrà la facoltà di richiedere all'Utilizzatore, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento dell'indennizzo determinato come al successivo articolo 23. IV) Una volta che fossero state soddisfatte tutte le ragioni di credito del Concedente, nessuna esclusa e quindi ivi compreso l'indennizzo di cui sopra, l'Utilizzatore avrà diritto a ricevere dal Concedente medesimo il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita del Veicolo; resta comunque esclusa la facoltà per l'Utilizzatore di eccipire la compensazione fra tale risarcimento e le ragioni di credito del Concedente. V) Per l'ipotesi in cui la vendita del Veicolo intervenisse prima della integrale soddisfazione di tutte le ragioni di credito del Concedente (che si ribadiscono costituite dal canone regolato alla firma, dai canoni periodici scaduti fino alla data di risoluzione del contratto, da commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto, dall'indennizzo di cui al successivo articolo 23 e dagli interessi convenzionali di mora su tutti gli importi non pagati alla loro scadenza), vige il principio che il prezzo imponibile ricavato dalla vendita del Veicolo dovrà essere imputato, con valuta del giorno del relativo incasso da parte del Concedente, a decoro delle ragioni di credito di cui sopra; qualora il prezzo imponibile ricavato dalla vendita fosse maggiore della somma di tutte le ragioni di credito del Concedente quali sopra elencate, a richiesta dell'Utilizzatore il Concedente dovrà corrispondere a quest'ultimo, a titolo di risarcimento, l'importo relativo all'eccedenza. VI) Per quanto occorre possa, si prescinde che in nessun caso l'Utilizzatore potrà recedere dal presente contratto o comunque richiedere la risoluzione anticipata.

22) Restituzione del Veicolo - I) Alla scadenza naturale del contratto, così come in ogni ipotesi di risoluzione anticipata, il Veicolo dovrà essere restituito al Concedente completo di tutti gli accessori e le addizioni, in buono stato di conservazione salvo il normale deterioramento per l'uso; l'Utilizzatore dovrà altresì mettere a disposizione gli originali di tutti i documenti accompagnatori. II) La restituzione dovrà avvenire a cura e spese dell'Utilizzatore, nel luogo, nei termini e con le modalità indicate dal Concedente. III) In caso di ritardo nella restituzione, il Concedente, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, avrà facoltà di richiedere all'Utilizzatore un'indennità di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo del ritardo, oppure, a scelta insindacabile del Concedente stesso, di importo pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo; l'obbligo di pagamento di tale indennità da parte dell'Utilizzatore diverrà efficace soltanto se ed a condizione che il Concedente gliene faccia espressa richiesta scritta ovvero provveda alla relativa fatturazione. IV) L'Utilizzatore risponderà altresì di tutti i danni che deriveranno al Concedente qualora il Veicolo non fosse restituito in buono stato di conservazione e comunque come previsto al precedente comma I; resteranno a carico dell'Utilizzatore i costi delle eventuali perizie necessarie per accertare, dopo la restituzione, l'effettivo stato di conservazione del Veicolo. V) In caso di inadempimento dell'Utilizzatore all'obbligo di restituzione, gli incaricati del Concedente devono fin d'ora ritenersi autorizzati ad esportare il Veicolo, ovunque esso si trovasse, a spese e danno dell'Utilizzatore medesimo. VI) Qualora l'Utilizzatore avesse provveduto, per il tramite del Concedente od anche direttamente, all'installazione sul Veicolo di un dispositivo di antifurto e telelocalizzazione satellitare o comunque di qualsivoglia altro apparato atto alla localizzazione remota del Veicolo ed al blocco dello stesso, il Concedente avrà facoltà di richiedere, al gestore del servizio di localizzazione, di comunicargli l'esatta ubicazione del Veicolo e, nel caso, di bloccare il funzionamento; tale facoltà potrà essere esercitata dal Concedente alla scadenza naturale del contratto di locazione finanziaria nonché in ogni ipotesi di sua risoluzione anticipata, una volta che sarà scaduto il termine per la restituzione spontanea del Veicolo da parte dell'Utilizzatore, ed altresì in ogni ipotesi di furto o appropriazione indebita del Veicolo; l'Utilizzatore, rinuncia, ora per allora e definitivamente, a qualsiasi eccezione in merito.

23) Indennizzo a favore del Concedente - I) In tutti i casi in cui nel presente contratto si fa riferimento ad un indennizzo spettante al Concedente e l'indennizzo non è diversamente determinato nel suo ammontare, l'indennizzo deve essere quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzati al tasso indicato nelle Condizioni Particolari ed nel Documento di Sintesi come "tasso di riferimento per l'attualizzazione" oppure, in assenza di tale indicazione, al tasso individuato come Euribor 3 Mesi tasso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore" del giorno di stipula del presente contratto o del primo giorno utile successivo, diminuito di due punti, con il limite minimo di zero, per i contratti ancorati a divisa estera si applicheranno anche le disposizioni del relativo allegato. II) In tutti i casi in cui nel presente contratto si fa riferimento ad un indennizzo o ad una penale spettanti al Concedente, l'obbligo di pagamento di tale indennizzo o di tale penale da parte dell'Utilizzatore diverrà efficace soltanto se ed a condizione che il Concedente gliene faccia espressa richiesta scritta ovvero provveda alla relativa fatturazione; peraltro, una volta che la richiesta sia stata formulata o la fattura sia stata emessa, il pagamento dell'indennizzo o della penale dovranno avvenire con valuta fissa a favore del Concedente corrispondente alla data di risoluzione del contratto ovvero alla diversa data indicata nella richiesta o nella fattura, con il conseguente obbligo di pagamento degli interessi convenzionali di mora in caso di mancato rispetto di tale valuta.

24) Informatica e consenso per il trattamento dei dati e per le segnalazioni - I) L'Utilizzatore conferma che il Concedente gli ha fornito, sia oralmente sia per iscritto, l'informativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito: "Codice della Privacy") nonché l'informativa di cui all'articolo 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n. 300 (di seguito: "Codice Deontologico"). II) L'Utilizzatore conferma di aver liberamente prestato il consenso al trattamento dei suoi dati previsto dall'articolo 23 del Codice della Privacy nonché il consenso al trattamento di cui all'articolo 5 del Codice Deontologico.

25) Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari - I) In ottemperanza alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia per gli intermediari finanziari, nelle Condizioni Particolari ed nel Documento di Sintesi viene indicato il "tasso leasing dell'operazione" e cioè, come richiesto dalla Banca d'Italia, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. II) L'Utilizzatore è pertanto consapevole che: a) il tasso leasing dell'operazione, quale indicato nelle Condizioni Particolari ed nel Documento di Sintesi, è stato calcolato assumendo che al "tempo zero", e cioè al momento della stipula, si venisse fatto il pagamento del canone alla firma, sia la consegna e quindi la decorrenza della locazione finanziaria; b) conseguentemente, il tasso leasing dell'operazione, quale indicato nelle Condizioni Particolari ed nel Documento di Sintesi, è stato calcolato in funzione dei soli elementi noti e presumibili al momento della stipula; c) in particolare, al momento della stipula non è (e non può essere) nota la data di consegna nonché di decorrenza della locazione finanziaria e, quindi, l'effettivo finanziamento della stessa in funzione delle scadenze concordate dei canoni; d) il tasso leasing dell'operazione, quale indicato nelle Condizioni Particolari ed nel Documento di Sintesi, è un tasso annuo espresso in forma nominale, convertibile secondo la stessa periodicità dei canoni; e) infine, i periodi (mesi, bimestri, trimestri, quadrimestri, semestri, ecc.) dei canoni hanno durata costante, esprimibile in giorni in funzione di un anno di 365 giorni. III) In ottemperanza alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia per gli intermediari finanziari, nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione,

è indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto; l'Utilizzatore è consapevole che, in caso di contratto indicizzato, nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi viene indicato il valore del parametro di riferimento per l'indicizzazione al momento della stampa del contratto, fermo restando che l'Utilizzatore è messo in grado di rilevare tutti i successivi valori del parametro e che gli stessi gli verranno comunicati con le fatture o note di credito di conguaglio. IV) L'Utilizzatore dichiara di aver ricevuto, prima della firma del presente contratto, il documento generale denominato "Principali diritti del Cliente" nonché un elaborato contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge 108/1996 (cosiddetta "Legge Antiusura"); dichiara, inoltre, di aver consultato, prima della firma del presente contratto, il Foglio Informativo e la Guida concernente l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi dell'articolo 128 del Testo Unico Bancario (Arbitro Bancario Finanziario). V) L'Utilizzatore ha scelto che il Concedente gli metta a disposizione le comunicazioni periodiche nell'area riservata del sito internet del Concedente medesimo (www.unicreditleasing.eu) senza l'addebito di nessun costo e commissione; l'Utilizzatore è peraltro consapevole che, in qualsiasi momento, potrà chiedere al Concedente di trasmettere le comunicazioni periodiche in forma cartacea, in tal caso addebitandogli i relativi costi. VI) Il Documento di Sintesi costituisce il frontespizio del presente contratto; il Concedente e l'Utilizzatore espressamente convengono che, in assenza del modulo delle Condizioni Particolari, il Documento di Sintesi costituisca altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto e svolga anche la funzione del modulo delle Condizioni Particolari.

26) Mezzi di tutela stragiudiziale a disposizione dell'Utilizzatore - I) Nel caso in cui sorga una controversia tra Utilizzatore e Concedente relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, l'Utilizzatore, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria come previsto nel successivo articolo 27, avrà la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei commi successivi. II) L'Utilizzatore potrà presentare un reclamo al Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per fax o per via telematica indirizzandola a UniCredit Leasing - Legal & Compliance - Ufficio Reclami, Viale Bianca Maria 4 20129 Milano (fax 02.5563364 - e-mail: reclami@unicreditleasing.eu); il Concedente, in linea di massima, dovrà fornire riscontro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. III) Qualora l'Utilizzatore non abbia ricevuto risposta nel termine di cui sopra o non sia rimasto soddisfatto della risposta, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per sapere come rivolgersi all'ABF, si può consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente al Concedente. IV) Rimane ferma la possibilità per l'Utilizzatore e per il Concedente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria come previsto nel successivo articolo 27. V) L'Utilizzatore potrà altresì - singolarmente o in forma congiunta con il Concedente - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo; questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). VI) Anche per questa ipotesi, rimane ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. VII) Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il Concedente e l'Utilizzatore ora per allora scelgono, quale unico organismo presso il quale potrà svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del sopra citato Decreto Legislativo n. 28/2010, l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it); in conseguenza di tale scelta, il Concedente e l'Utilizzatore rinunciano, in via definitiva, ad avvalersi - per la mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28/2010 - di un organismo diverso da quello qui richiamato.

27) Elezione di domicilio, legge applicabile e foro convenzionale - I) L'Utilizzatore elegge domicilio presso la sede indicata nel presente contratto; eventuali variazioni avranno efficacia nei confronti del Concedente nel momento in cui quest'ultimo avrà ricevuto la relativa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. II) Il presente contratto è soggetto alle leggi della Repubblica Italiana. III) In espressa deroga alle norme di cui agli articoli 13 e seguenti del Codice di Procedura Civile, resta inteso che per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, fermo restando che qualora l'azione dovesse essere promossa dal Concedente, quest'ultimo avrà l'insindacabile facoltà di adire anche i Fori previsti dalle sopra citate norme di legge ovvero quelli di Bologna, Roma, Torino e Verona.

Ai sensi e con gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Utilizzatore dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto: 4/I-IV (Acquisto del Veicolo: modalità, consegna dei documenti 5A-II-IV (Consegna del Veicolo: conseguenze della mancata sottoscrizione del verbale, risoluzione ante decorrenza o per mancata consegna, conseguenze); 6/I-IV-V-VI-VII (Compensativo: valuta fissa a favore del Concedente, facoltà per il Concedente di anticipare la scadenza, divieto di sospensione dei pagamenti, imputazione, segnalazione degli sconfinamenti); 7/III (Adeguamento del Compensativo: scelta insindacabile del Concedente sulle modalità); 9A-II (Commissioni per Operazioni e Servizi Accessori: obblighi dell'Utilizzatore, modalità di pagamento); 10A-II-III-IV (Spese, Imposte e Tasse: obblighi dell'Utilizzatore, contravvenzioni, anticipazioni, tassa di possesso); 11A-IV (Interessi Convenzionali di Mora: obblighi dell'Utilizzatore, tasso per gli eventuali interessi dovuti dal Concedente all'Utilizzatore); 13/II (Modifiche, Addizioni e Miglie: acquisizione delle miglie); 14/I-II-III-IV-V-VI-VII-X (Responsabilità: assunzione di tutti i rischi in capo all'Utilizzatore, responsabilità per i danni, manleva del Concedente, esonerazione da responsabilità del Concedente, impossibilità di godimento, riparazioni, ritardata consegna dei documenti di circolazione, conseguenze della vendita forzata); 15/II-III-XIV (Assicurazione: recesso della compagnia, onere dell'Utilizzatore, facoltà del Concedente in caso di inadempimento dell'Utilizzatore); 16A-IV (Sinistri: obblighi dell'Utilizzatore, remissione in pristino); 17A-II-III (Distruzione, Furto o comunque Perdita del Veicolo: conseguenze, obbligo di acquisto dell'Utilizzatore, indennizzo a favore del Concedente); 18A-II-V (Cessione del Contratto, Scritture Aggiuntive ed Integrative, Obblighi Particolari: facoltà per il Concedente, divieto per l'Utilizzatore, obblighi dell'Utilizzatore); 19/I-II-III (Fine Locazione, Opzione per l'Acquisto od Obbligo di Restituzione: modalità e decadenza nell'esercizio dell'opzione, condizioni della vendita, obbligo di restituzione del Veicolo); 20A-III (Decadenza dal beneficio del Termine: casi ed effetti, successiva risoluzione del Contratto); 21A-II-III-VI (Risoluzione Anticipata ed Effetti: casi, somme dovute al Concedente, indennizzo, divieto per l'Utilizzatore); 22/III-VI (Restituzione del Veicolo: conseguenze del ritardo, facoltà del Concedente in caso di installazione di dispositivi di antituffo o telelocalizzazione satellitare); 23A-II (Indennizzo a favore del Concedente: modalità di calcolo, obbligo di pagamento a semplice richiesta scatta od a seguito della relativa fatturazione, valuta e conseguenti interessi convenzionali di mora); 26A-VII (Mezzi di tutela stragiudiziale a disposizione dell'Utilizzatore: scelta preventiva dell'organismo per la mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28/2010); 27A-III (Elezione di Domicilio, Legge Applicabile e Foro Convenzionale: efficacia delle variazioni, competenza esclusiva del Foro di Milano salvo le facoltà alternative attribuite al Concedente).

L'UTILIZZATORE

(Firma e Timbro)

L'Utilizzatore dichiara di aver ricevuto un esemplare completo del presente contratto, comprensivo delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi, delle Condizioni Generali e di tutti i relativi allegati, dopo aver apposto la propria sottoscrizione.

L'UTILIZZATORE

(Firma e Timbro)

Luogo e data: *Castellana Grotte 20/2/2012*

UNICREDIT LEASING Sp.A

L'UTILIZZATORE

(Firma e Timbro)